

# **Associazione “Un Futuro per l’Autismo”- ONLUS**

## **STATUTO**

### **(ESTRATTO)**

#### **ART. 1 (Estratto) - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE**

E' costituita, tra genitori, familiari e tutori di persone affette di sindrome Autistica, l'Associazione denominata “**Associazione Un Futuro per l’Autismo**”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

#### **ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'**

1. L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili (come individuati ai sensi del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460) in favore delle persone autistiche. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460.
2. L'associazione ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. Gli obiettivi e i principi sono quelli affermati nella “Carta dei diritti delle persone autistiche” di Autisme Europe annessa allo statuto.
3. L'associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche.
4. Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si propone di:
  - Creare un collegamento tra le famiglie.
  - Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della legge 266/91.
  - Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione.
  - Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, genitori e operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali sull'autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti locali; ASL; ospedali; istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
- Promuovere comunità progettate come luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi permanenti.
- Promuovere servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per persone autistiche.
- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
- Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere (in particolare con l'Associazione Internazionale Autismo Europa) di cui si condividono reciprocamente gli obiettivi.

Tutte le suddette attività sono svolte in forma gratuita dagli associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

### **ART. 3 – SOCI**

1. Possono essere associati dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.
2. I soci **fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
3. I soci **ordinari** sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.
4. Sono soci **sostenitori** tutti coloro che aderiscono liberamente all'associazione.
5. I soci per essere ammessi all'associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'associazione.
6. L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo.
7. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale.
8. I soci cessano di appartenere all'associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza

si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

9. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
10. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
11. L'associazione si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza; tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto e l'obbligo di rispettare lo statuto.
12. L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.